



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA

Prot. n. 7519 del 07/08/2026

**AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE DI
ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
n. 1 (UNO) DOCENTI DI PRIMA FASCIA DA INSERIRE NELL'ORGANICO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
VENEZIA**

SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE: AFAM082 – TECNICHE ARTISTICHE DELLA SCULTURA

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “*Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014;

VISTO l'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;



VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-*bis* dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento”*;

VISTO l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;

VISTO l'articolo 73, comma 14, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”*, e *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante *“Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”*;

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”*;

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”, e ss.mm.ii., e i relativi decreti attuativi;

VISTO il Decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati ridefiniti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie per tutti i settori AFAM;

VISTO il Decreto direttoriale 6 marzo 2025, n. 205, con il quale sono stati esplicitati i profili nei nuovi settori di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;

VISTA l'offerta formativa dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-bis, comma 3;

VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto AFAM ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2022-2024 del 23 dicembre 2025 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2025-2027 del 1° luglio 2026;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione di cui al CCNL;

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;

VISTO l'avviso MUR n. 7324 del 20 luglio 2026, di aggiornamento annuale delle graduatorie nazionali a esaurimento GNE, GET e di quelle di cui all'art. 2-bis, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-quater, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento ai settori artistico-disciplinari (SAD) oggetto del presente bando, convertiti nei nuovi settori artistico-disciplinari di cui al Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;

CONSIDERATA la mancanza di graduatorie nazionali in riferimento alle cattedre libere relative ai settori artistico-disciplinare (SAD) del presente bando;

VERIFICATO che ad oggi risulta vacante un posto da docente di prima fascia per ciascun settore artistico-disciplinare di cui al bando su cui è possibile procedere per il reclutamento;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per esami e titoli, secondo quando disposto dal sopra richiamato DPR 83/2024;

VISTO il Decreto Direttoriale del 10 maggio 2004, n. 82 con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e ss.mm.ii. adottato con Decreti Presidenziali MIUR AFAM, n. 432/2005;



VISTO il budget assunzionale per l'a. a. 2026/2027 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla nota MUR n. 6324 del 30 giugno 2026;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 17 del 20/07/2026 e del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 20/07/2026, di utilizzo del budget assunzionale disponibile, ai sensi della nota MUR n. 6324 del 30 giugno 2026;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 16 del 20/07/2026 e del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 20/07/2026, di programmazione triennale dei fabbisogni, ai sensi della nota MUR n. 6324 del 30 giugno 2026;

VISTA la nota MUR n. 7553 del 24 luglio 2026 avente ad oggetto *“Reclutamento personale docente e ricercatore a. a. 2026/2027”* e il rinvio presente nella stessa per le modalità di reclutamento alla nota MUR n. 9433 del 28 luglio 2025 avente ad oggetto *“I. Reclutamento docenti a. a. 2025/2026: tempo indeterminato, utilizzo congiunto, incarichi a tempo determinato. II. Reclutamento personale tecnico-amministrativo a. a. 2025/2026: tempo indeterminato, utilizzo congiunto, tempo determinato; III. Disposizioni comuni e contratti fino ad avere titolo”*;

CONSIDERATO di non procedere con l'utilizzo congiunto in relazione all'effettiva domanda di formazione come evidenziata dall'offerta formativa dell'Accademia di Belle Arti di Venezia per l'a. a. 2026/2027;

DATO ATTO che, ai sensi della nota MUR n. 7553 del 24 luglio 2026 avente ad oggetto *“Reclutamento personale docente e ricercatore a. a. 2026/2027”* l'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 83/2024;

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto

È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura a tempo indeterminato, a tempo pieno, di **n. 1 (uno) posto** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM” a tempo pieno e indeterminato. Le posizioni in organico sono **n. 1 (una) per il seguente settore artistico-disciplinare (SAD) e i relativi profili.**

SAD	Insegnamento	Declaratoria ed eventuale profilo
AFAM082 (ex ABAV10)	Tecniche artistiche della scultura	[...] Le tecniche di fonderia racchiudono conoscenze delle differenti tecniche fusorie, della formatura e lo studio delle cere che, partendo dalle problematiche relative alla produzione di sculture e oggetti, individuano e risolvono gli snodi critici connessi alle tecniche di assemblaggio, all'uso vantaggioso dei materiali metallici nella scultura con strumenti per esplorare il rapporto spaziale della forma con l'ambiente, anche in dialogo con altre discipline. Profilo: Fonderia

2. La sede di servizio del posto messo a concorso di cui al comma 1 è presso le sedi dell'Accademia Belle Arti di Venezia:

- Sede Centrale | Ex Ospedale degli Incurabili, Fondamenta Zattere Allo Spirito Santo, 423, 30123 Venezia
- Cantiere Giudecca | Isola della Giudecca 212/D, 30133 Venezia
- Sede di Santa Marta | Ex Chiesa di Santa Marta, 30123 Venezia
- Sede di Forte Marghera | Via Forte Marghera, 30, 30173 Venezia
- ABAVE Education & Research | Deposito ex Herion, Campo S. Cosmo, 624, 30133 Venezia

3. La graduatoria risultante dalla procedura di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere utilizzata dall'Accademia Belle Arti di Venezia anche per la copertura di posti a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno o a tempo definito, che dovessero rendersi disponibili entro la durata della graduatoria stessa.

4. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.



Articolo 2 – Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-*bis*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
- c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando; l'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità dei partecipanti utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente;
- d) godimento di diritti civili e politici;
- e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
- c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti specifici:

- a) possesso dell'Abilitazione artistica nazionale, di cui all'art. 2 del DPR 83/2024, relativa allo stesso settore artistico disciplinare di cui all'art. 1 del presente bando;
- b) essere docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
- c) fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui al DPR 83/2024, art. 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Il periodo utile al presente requisito decorre dal 1° novembre 2018 (anno accademico 2018/2019) al 31 ottobre 2026 (anno accademico 2025/2026);
- d) il servizio didattico prestato presso Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio,



redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un anno accademico è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D. Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:

7. Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D. Lgs 297/1994;

8. Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D. Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

9. In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, purché non sia sovrapponibile, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

10. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso;
- b) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
- c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- d) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- e) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- f) coloro che hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- g) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.

11. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. L'Accademia Belle Arti di Venezia può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.



Articolo 3 – Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a) Prove d'esame: massimo punti 75 (settantacinque);
 - b) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 25 (venticinque).
3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo, non potrà essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura, per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata.

Articolo 4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente per via telematica e presentata previa registrazione o autenticazione con credenziali SPID a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino alle **ore 12:00 del giorno 07/09/2026** sul portale del reclutamento inPA di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).
2. Il bando è inoltre pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) con valore di notifica.
3. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale del Reclutamento InPA, al link: <https://www.inpa.gov.it/>. Il candidato, una volta collegato al predetto indirizzo web, potrà accedere all'applicativo previa autenticazione, che deve avvenire necessariamente tramite login con Identità Digitale (es.: SPID, CIE etc); il suddetto portale dispone di un servizio di assistenza di tipo informatico per la presentazione della domanda.
4. È possibile, per il candidato, modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
5. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui al precedente art. 3 deve essere tempestivamente comunicata all'Istituzione a mezzo PEC all'indirizzo accademiavenezia@pec.it ovvero a mezzo PEO all'indirizzo protocollo@accademiavenezia.it.

L'Accademia di Belle Arti di Venezia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

6. Ai sensi del Capo secondo della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Venezia sede della procedura.

Articolo 5 – Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli artistici, culturali e professionali, per max 20 titoli tra i più rappresentativi scelti dal candidato inerenti al settore artistico oggetto della domanda, posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. I candidati possono altresì allegare alla domanda un *portfolio* in



formato PDF con un massimo di 20 lavori tra i loro più significativi con possibilità di inserimento di link attivi fino ad un massimo di 20 MB.

2. Per i titoli di servizio, la scadenza di acquisizione è il 31 ottobre 2026. Nel caso in cui il requisito sia conseguito dopo il termine di presentazione della domanda, la stessa è accolta con riserva.
3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitivo alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
7. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito alla data di scadenza del bando.
8. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Articolo 6 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. Alle procedure concorsuali di cui al presente bando non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico.
4. L'esclusione è disposta a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato via PEC all'indirizzo mail indicato dal candidato. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il Presidente della Commissione indica le relative motivazioni che saranno comunicate via PEC al candidato dal responsabile del procedimento.

Articolo 7 – Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta dal Direttore dell'Accademia Belle Arti di Venezia, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni diverse da quella che emanato il bando, appartenenti al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al comma precedente, sono individuati, con



congrue e ampie motivazioni, i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.

3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico, né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).

4. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. 165/2001. Ad esclusione del Direttore, non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, o appartenenti a ruoli sindacali nazionali.

5. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Venezia con modalità telematiche. Il giorno e l'ora del sorteggio verrà indicato con successivo avviso comprensivo di link per il video collegamento. La seduta pubblica sarà presieduta dal Direttore, che si avvarrà del supporto del personale dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Laddove data, orario e/o link di collegamento dovessero subire variazioni, le stesse vengono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.

6. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto di tutti i sei nomi, individuazione del primo estratto, scarto dei successivi nomi fino al genere diverso rappresentato.

7. La commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Accademia Belle Arti di Venezia, che viene pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia Belle Arti di Venezia e sul portale dei concorsi AFAM.

8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. In tale evenienza, si attinge dal medesimo elenco di cui al comma 6, in ordine di estrazione scartando fino al primo rappresentante utile dello stesso genere risultato indisponibile.

9. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.

10. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8, dopo lo svolgimento delle prove di cui all'art. 9.

11. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Venezia ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.

12. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'Accademia Belle Arti di Venezia almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.

13. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede dell'Accademia Belle Arti di Venezia ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.



Articolo 8 – Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione dopo lo svolgimento delle prove pratiche di cui al successivo art. 9 e per i soli candidati risultati idonei al superamento delle stesse. La valutazione consente l'attribuzione di un punteggio massimo di 25 (venticinque) punti, sulla base dei seguenti criteri di massima. Per quanto non definito, la commissione determina i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. Nel computo dei titoli di servizio e titoli di studio, artistici, culturali e professionali verrà escluso il titolo d'accesso.

TABELLA A – TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019 (1° novembre 2018) e fino all'anno accademico 2025/2026 (31 ottobre 2026) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	Fino a un massimo di 2 punti per ogni anno di servizio, con i criteri sottoindicati, sino ad un massimo di punti 12
--	--

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nelle Istituzioni AFAM o nelle Università.

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, in corsi accademici AFAM o universitari di livello non inferiore all'EQF 6.

4. La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Tabella A1

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nello stesso SAD e relativo profilo per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate.	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00



Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Tabella A2

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD o eventuale profilo differente da quello per il quale è bandita la procedura selettiva, e il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute.	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

5. In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali, di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005, deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.



TABELLA B - TITOLI DI STUDIO, ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 4 punti)

Tabella B1

TITOLI DI STUDIO	Fino ad un massimo di punti 4
Diploma accademico del previgente ordinamento* o di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	1,5 punti per ciascun titolo
Per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	2 punti per ciascun titolo
Per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	0,5 punti per ciascun titolo

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella verrà valutato solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.



Tabella B2

TITOLI DI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI	Fino ad un massimo di punti 9
- Esposizioni (personali e collettive) di rilevanza (in particolare se internazionale e nazionale), presso musei, fondazioni, enti pubblici, gallerie e relative pubblicazioni con codice ISBN; - Conseguimento di premi e riconoscimenti; esperienze di direzione artistica, in particolare se di rilevanza internazionale e nazionale; - Pubblicazioni (monografiche e collettanee) editate da case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; - Saggi e articoli editi presso riviste, collane o altre pubblicazioni editate con l'attribuzione del codice ISBN; partecipazione a comitati editoriali; - Curatela di esposizioni e manifestazioni internazionali e nazionali (monografiche o collettive) con relativa pubblicazione e codice ISBN; - Curatela di esposizioni presso gallerie e spazi pubblici, con relativa pubblicazione e codice ISBN; - Curatela di convegni, conferenze, seminari, workshop con relative pubblicazioni e codice ISBN; - Partecipazione a convegni, conferenze, seminari, workshop in qualità di relatore con relativa pubblicazione e codice ISBN; - Attività di regia, progettazione, realizzazione di scenografie e spettacoli teatrali presso Enti e istituzioni pubbliche nonché private con relativa documentazione; - Produzione di trasmissioni televisive; di film, documentari, video; progettazione e realizzazione di interventi e installazioni audiovisive; - Progettazione di studi e campagne di comunicazione, con documentazione inerente alle attività svolte; progetti di design del prodotto con documentazione relativa; - Ulteriore esperienza professionale attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	Presentazione massima di 20 (venti) titoli

6. La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7. sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore.

Articolo 9 – Prove d'esame

1. Le prove di esame consistiranno in due prove:

- a) una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;
- b) una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare.

2. La prima prova consiste in un elaborato scritto a carattere teorico oppure in una prova teorico-pratica in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati. La prova è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche possedute relative alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative alla declaratoria del settore disciplinare oggetto di concorso.

La prova o scritta o scritto-grafica ha una durata di 120 minuti in base ad un argomento che verrà sorteggiato al momento da un candidato. Il punteggio totale della prima prova è di massimo 40 (quaranta) punti. La prova si



intende superata con un punteggio minimo di 24 su 40. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta l'esclusione dalla procedura.

3. La seconda prova è volta all'accertamento delle competenze del candidato in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto di selezione. Mira all'accertamento della conoscenza e della preparazione del candidato. La prova nello specifico consiste in una simulazione di lezione/workshop/masterclass di 30 minuti selezionato seduta stante dalla Commissione.

La prova, inoltre, prevede un colloquio interdisciplinare con risposte a domande specifiche della durata massima di 15 minuti. La durata totale della prova è di massimo 45 minuti ed il punteggio massimo attribuibile è di 35 (trentacinque) punti.

La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo.

La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 su 35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.

4. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento e almeno cinque giorni prima della valutazione, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente bando. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con la pubblicazione nei portali nei quali è pubblicato il bando. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.

5. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 75 (settantacinque) punti.

6. Accedono alla valutazione dei titoli i candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 50 su 75 dato dalla somma dei punteggi delle due prove di cui al presente articolo, con almeno la sufficienza in ciascuna prova.

7. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dall'Accademia di Belle Arti di Venezia.

8. Parte integrante del presente bando è l'Allegato A in cui viene definito il diario delle prove. Integrazioni o modificazioni dello stesso verranno pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.

9. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione a mezzo PEC all'indirizzo accademiavenezia@pec.it ovvero a mezzo PEO all'indirizzo protocollo@accademiavenezia.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.

10. Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.

11. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Articolo 10 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a



60 su 100, dato dalla somma dei punteggi delle prove di cui all'art. 9 e dei titoli di cui all'art. 8, di cui almeno 50 su 75 totali previsti nelle prove di cui all'art. 9 del presente bando.

2. Con decreto del Direttore dell'Accademia viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e sul Portale dei concorsi AFAM.

3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e sul Portale dei concorsi AFAM.

4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata a mezzo PEC all'indirizzo accademiavenezia@pec.it ovvero a mezzo PEO all'indirizzo protocollo@accademiavenezia.it.

5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e sul Portale dei concorsi AFAM.

6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

7. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024

8. Il Direttore, a seguito dell'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

Articolo 11 – Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. AFAM vigente, per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 del presente bando e con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.

3. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà pubblicato entro i termini di cui all'art. 10, comma 7 del bando, nelle piattaforme e siti utilizzati per la pubblicazione del presente bando. La rinuncia all'incarico conferito a tempo indeterminato, pieno o definito, comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.

4. Il Direttore, con decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico.

5. Nel caso di irregolarità, il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame;

6. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti.

7. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla



mancata stipula del contratto a tempo indeterminato in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione permanente dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

8. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse dall'Accademia di Belle Arti di Venezia per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata.

9. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente bando permangono nella sede dell'Accademia di Belle Arti di Venezia per un periodo non inferiore a cinque anni.

10. L'Accademia di Belle Arti di Venezia potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato, pieno o definito, o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019, a tempo pieno o a tempo definito

Articolo 12 – Riserve di posti

1. Le riserve di posti previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali (art. 17, comma 20, DPR 83/2024).

2. Considerato che il presente bando prevede la disponibilità di una sola cattedra a tempo indeterminato, la riserva di posto è applicata esclusivamente ove l'Accademia non abbia già assolto le aliquote di legge mediante personale in servizio ovvero attraverso ulteriori bandi di concorso.

Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio ovvero mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'a. a. 2026/2027.

3. Sono equiparati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68:

- a) i testimoni di giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), Legge 11 gennaio 2018, n. 6;
- b) gli orfani per crimini domestici, ai sensi dell'art. 6, Legge 11 gennaio 2018, n. 4;
- c) gli orfani di Rigopiano, ai sensi dell'art. 11-*septies*, comma 2, del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

4. Ove la riserva trovi applicazione, il posto bandito sarà attribuito con priorità ai candidati appartenenti alla categoria riservataria che risultino idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

5. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

- a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
- b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Qualora, invece, le aliquote risultino già assolte, il posto si intende a tutti gli effetti non riservato e sarà ricoperto mediante la graduatoria generale di merito.

7. In ogni caso, i posti eventualmente non coperti da personale avente diritto a riserva sono attribuiti ai candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

Articolo 13 – Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-*ter*, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.



Articolo 14 – *Trattamento dei dati personali*

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, l'Accademia di Belle Arti di Venezia è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.

Articolo 15 – *Norme finali*

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).
3. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.
4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) con valore di notifica.

Il Direttore
Prof. Riccardo Caldura